



POLIZIA MUNICIPALE

Comune di **CIVITELLA PAGANICO**
Provincia di GROSSETO

ORDINANZA Dirigenziale n. 108

del 27-08-2026

Registro Interno n. 62

OGGETTO: ISTITUZIONE PERMANENTE DI AREA PEDONALE NELLA PASSEGGIATA ADIACENTE AL GRETANO A PAGANICO (tratto compreso tra via Matteotti e Via del Molino) E RELATIVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DAL GIORNO 29.08.2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

PREMESSO CHE:

- nell'ambito degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dell'area sita in Paganico lungo il fiume Gretano, compreso tra la Via Matteotti e Via del Molino, sono stati effettuati lavori di rifacimento e ammodernamento della recinzione e delle strutture di delimitazione dell'area;
- nell'ambito dei medesimi interventi è stato realizzato un nuovo sistema di videosorveglianza mediante l'installazione di apposite telecamere, finalizzato a garantire una maggiore sicurezza e un più efficace controllo dell'area;
- gli interventi realizzati hanno consentito di migliorare le condizioni di fruibilità, sicurezza, decoro e tutela dell'area interessata;

CONSIDERATO CHE:

- l'area riveste particolare interesse sotto il profilo ambientale, naturalistico e di pubblico godimento;
- la limitazione della circolazione dei veicoli all'interno dell'area risulta necessaria al fine di preservarne le caratteristiche ambientali, garantire una maggiore sicurezza dei pedoni e prevenire il danneggiamento delle opere e delle strutture recentemente realizzate;
- l'istituzione di un'area pedonale permanente consente di assicurare una migliore tutela dell'ambiente, del decoro urbano e della sicurezza delle persone che frequentano e utilizzano l'area;
- si rende pertanto necessario disciplinare in maniera permanente la circolazione veicolare, vietando il transito dei veicoli, fatta eccezione per quelli espressamente autorizzati o per i mezzi che, per legge o per esigenze di servizio, devono poter accedere all'area;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 108 del 24.08.2026, con la quale è stata istituita un'area pedonale permanente nella Passeggiata adiacente al Gretano, disponendo il divieto di transito dei veicoli, fatta eccezione per quelli autorizzati;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, n. 2, relativo alla definizione di "area pedonale", nonché le disposizioni concernenti la regolamentazione della circolazione stradale;



POLIZIA MUNICIPALE

Comune di **CIVITELLA PAGANICO**
Provincia di GROSSETO

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all'istituzione permanente dell'area pedonale;

ATTESA la propria competenza all'adozione de presente atto in base all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORDINA

1. Istituzione dell'area pedonale

A decorrere dal 29.08.2026, è istituita in via permanente l'AREA PEDONALE in Paganico tratto adiacente al fiume Gretano compreso tra le Via Matteotti e Via del Molino, come individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Divieto di transito

All'interno dell'area pedonale è istituito il divieto permanente di transito e circolazione dei veicoli, il divieto è da intendersi valido 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno.

3. Veicoli autorizzati e deroghe

Sono esclusi dal divieto:

- i veicoli in servizio di emergenza e soccorso;
- i veicoli delle Forze di Polizia e degli altri organi preposti ai servizi di pubblica sicurezza, quando impegnati in attività di istituto;
- i veicoli adibiti ai servizi di pubblica utilità, ove espressamente autorizzati;
- i veicoli dell'Amministrazione Comunale e quelli incaricati dall'Amministrazione per interventi di manutenzione, controllo e gestione dell'area;
- i mezzi adibiti al servizio di igiene urbana e raccolta dei rifiuti, limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svuotamento dei cestini, la raccolta dei rifiuti e le altre operazioni di pulizia dell'area;
- gli ulteriori veicoli eventualmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per comprovate esigenze di servizio.
- I velocipedi

I veicoli autorizzati dovranno procedere all'interno dell'area con la massima cautela, a velocità particolarmente moderata e comunque nel rispetto della precedenza e della sicurezza dei pedoni.

INFORMA

4. Accessi

Gli accessi all'area pedonale dovranno essere opportunamente delimitati e muniti della prescritta segnaletica stradale, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.



POLIZIA MUNICIPALE

Comune di **CIVITELLA PAGANICO**
Provincia di GROSSETO

L'eventuale presenza di dispositivi di videosorveglianza e di sistemi di controllo degli accessi dovrà essere adeguatamente segnalata secondo la normativa vigente.

5. Salvaguardia della sicurezza

È fatto obbligo a tutti i soggetti autorizzati all'accesso di adottare ogni cautela necessaria al fine di evitare situazioni di pericolo per i pedoni, nonché danneggiamenti alla pavimentazione, alla nuova recinzione, agli impianti di videosorveglianza e alle altre strutture presenti nell'area.

6. Vigilanza

Gli organi di Polizia Stradale e gli altri organi competenti di cui all'art.12 CDS sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione.

7. Segnaletica

Il competente Ufficio Comunale provvederà all'installazione e alla manutenzione della segnaletica stradale necessaria a rendere nota agli utenti la disciplina della circolazione introdotta con il presente provvedimento.

8. Pubblicazione

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e resa nota mediante le forme di pubblicità ritenute idonee, nonché trasmessa agli organi e agli uffici competenti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dalla data indicata al precedente articolo 1, previa installazione della prescritta segnaletica stradale.

AVVERTE

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'articolo 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199;
2. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.
3. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Ufficio della Polizia Municipale Comm. Claudia Peruzzi. Gli atti relativi all'istruttoria sono a disposizione c/o – Ufficio della Polizia Municipale tel. 0564/900426-433.

Il Responsabile dell' Area Vigilanza
Peruzzi Claudia